

COMUNICAZIONI**Missioni valevoli
nella seduta del 17 marzo 1999.**

Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Evangelisti, Fassino, Mangiacavallo, Mattioli, Melandri, Morgando, Pennacchi, Ranieri, Rivera, Sinisi, Spini, Treu, Turco, Vigner, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Danese, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Mattioli, Melandri, Michelon, Pennacchi, Sinisi, Spini, Treu, Turco, Vigner, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 marzo 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GAZZILLI: « Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in materia di dispensa dalla ferma di leva » (5814);

TOSOLINI: « Norme per il finanziamento nel triennio 1999-2001 del Centro studi Enrico Dell'Acqua » (5815);

CIMADORO: « Norme per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda » (5816);

STUCCHI: « Disposizioni in materia di rilascio del certificato di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi » (5817);

PAISSAN ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di poteri della polizia giudiziaria e di rapporti fra polizia giudiziaria e pubblico ministero » (5818);

CÈ: « Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale » (5819);

TOSOLINI: « Norme per la limitazione delle emissioni acustiche degli elicotteri » (5820);

GASPARRI e POLIZZI: « Disciplina delle attività professionali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e istituzione del ruolo unico professionale » (5821).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 16 marzo 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 3257. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Islamabad il 19 luglio 1997 » (*approvato dal Senato*) (5810);

S. 3503. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repub-

blica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione culturale, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997 » (*approvato dal Senato*) (5811);

S. 3716. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra le Nazioni Unite e il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura — FAO — su la Conferenza diplomatica dei plenipotenziari sull'istituzione di una Corte penale internazionale, con allegati, fatto a New York il 27 febbraio 1998 ed a Roma il 13 marzo 1998 » (*approvato dal Senato*) (5812);

S. 3728. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione nel settore dell'istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina, fatto a Kiev l'11 novembre 1997 » (*approvato dal Senato*) (5813).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

MOLINARI: « Disposizioni per la prevenzione e la repressione dei reati in materia di commercializzazione ed uso di materiale pirotecnico » (5569) *Parere delle Commissioni I e X*;

CHIAVACCI ed altri: « Modifica dell'articolo 106 del codice civile, in materia di celebrazione del matrimonio civile » (5589) *Parere della I Commissione*;

MUSSI ed altri: « Introduzione dell'articolo 605-bis del codice di procedura penale, concernente la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal giudice di appello » (5787) *Parere della I Commissione*;

VII Commissione (Cultura):

VIGNALI ed altri: « Norme per l'individuazione di garanzie pubbliche nelle istituzioni scolastiche non statali e per la realizzazione del diritto allo studio » (5661) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

TRANTINO ed altri: « Abrogazione del comma 4 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente l'introduzione del numero chiuso in alcune facoltà universitarie » (5728) *Parere delle Commissioni I, V e XIV*.

X Commissione (Attività produttive):

BECCHETTI ed altri: « Disciplina dei contratti di catering e di banqueting » (5577) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, XI (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII*;

FINI ed altri: « Disposizioni per garantire la sicurezza dei gestori delle aree di servizio autostradali e di rete ordinaria » (5725) *Parere delle Commissioni I, II e V*;

XI Commissione (Lavoro):

BORGHEZIO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'assenteismo nella pubblica amministrazione » (2668) *Parere delle Commissioni I, II e V*;

de GHISLANZONI CARDOLI ed altri: « Disposizioni in materia di somme indebitamente percepite a titolo di pensioni di guerra o di assegni accessori » (5693) *Pa-*

rere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV e V;

DI BISCEGLIE ed altri: « Modifiche alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, in materia di trattamento dei lavoratori impiegati negli appalti e subappalti di opere e servizi » (5694) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VIII, XII e XIV;*

MANZIONE ed altri: « Norme concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato » (5755) *Parere delle Commissioni I, V e IX;*

S. 961. — Senatori CARCARINO ed altri: « Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa » (*approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (5800) *Parere delle Commissioni I, IV (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento) e V;*

XII Commissione (Affari sociali):

GALLETTI: « Nuova regolamentazione dell'informazione scientifica sui farmaci e istituzione dell'ordine dei farmacologi » (4022) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento), V, VII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dal ministro
del commercio con l'estero.**

Il ministro del commercio con l'estero, con lettera del 16 marzo 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea PEORARO SCANIO n. 9/5267/98, concernente l'attività promozionale all'estero in favore dei prodotti agro-alimentari italiani, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIII (Agricoltura), competenti per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 16 marzo 1999 pagina 3 seconda colonna, sostituire la quart'ultima riga con le seguenti: « all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in ».

PROGETTI DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE CARRIERE DIPLOMATICA E PREFETTIZIA, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL RESTANTE PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E PER IL PERSONALE MILITARE DEL MINISTERO DELLA DIFESA (5324-3453-4600-5210-5540)

(A.C. 5324 – sezione 1)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 11.

(Disposizione transitoria).

1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della presente legge, resta ferma l'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, per il personale delle qualifiche direttive della carriera prefettizia, nonché delle disposizioni in materia di adeguamento automatico retributivo del personale non contrattualizzato, per il personale delle qualifiche dirigenziali della medesima carriera prefettizia.

2. Gli incrementi corrisposti ai sensi del comma 1 sono riassorbiti dagli incrementi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*).

3. Con il decreto del Presidente della Repubblica, di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 9, si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 11.

Ai commi 1, 2 e 3 sostituire le parole: di cui all'articolo 9 con le seguenti: di cui all'articolo 10

11. 1. Governo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Nella fase transitoria sarà possibile per i prefetti e qualifiche intermedie, che abbiano maturato all'atto dell'entrata in vigore delle presenti normative, trentacinque anni di anzianità, usufruire del collocamento a riposo con conseguente espressa previsione della riduzione del cinquanta per cento delle detrazioni organiche che si renderanno vacanti con tale provvedimento e con conseguente rideterminazione delle relative piante organiche. La riduzione della dotazione organica compenserà i costi per il conseguente ripianamento.

11. 2. Tassone, Di Nardo, Volontè, Fronzuti, Grillo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di contenere gli oneri derivanti dal contenzioso in materia di risarcimenti danni per la mancata adozione in tempo ragionevolmente utile degli allineamenti retributivi negli anni 1987-1992, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno esegue i provvedimenti di allineamento stipendiare emanati prima del giorno 11 luglio 1992, iniziando da quelli riguardanti le situazioni maturate nel 1987, e, nei casi ritenuti necessari, ridetermina le somme in ragione degli orientamenti della Corte dei conti sulle modalità di calcolo del trattamento stipendiare allineato. Sono fatte salve le prescrizioni e le

decadenze. In relazione ai singoli provvedimenti portati ad esecuzione, sono estinti di ufficio i ricorsi giurisdizionali se i ricorrenti non presentano al giudice adito specifica istanza, da notificare alla controparte, di prosecuzione del contenzioso entro i sessanta giorni successivi alla notifica del provvedimento.

11. 3. Palma.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono conferirsi, ferme restando le attribuzioni indicate nel predetto articolo, funzioni di reggenza temporanea degli uffici riservati alla dirigenza sprovvisti di titolare nonché incarichi di collaborazione e supporto diretto di quest'ultima. Il trattamento giuridico ed economico del personale di cui sopra può trovare autonoma disciplina nell'ambito dell'area contrattuale riservata alla dirigenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non economici. Entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni la qualifica di dirigente è conferibile al suddetto personale, nei limiti del 50 per cento annuo dei posti disponibili e nel rispetto delle procedure di programmazione stabilite dalle vigenti disposizioni legislative in materia di assunzioni nel pubblico impiego. La qualifica è attribuita sulla base di apposito concorso indetto da ciascuna amministrazione interessata per la valutazione dei titoli di servizio e professionali posseduti dagli aspiranti.

11. 01. Frattini

(A.C. 5324 – sezione 2)

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

ART. 12.

(Delega al Governo per la riorganizzazione dell'Amministrazione penitenziaria).

1. Al fine di consentire il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale generale dei Provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, ad eccezione delle sedi di minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello professionale, ad eccezione di quelli di minore rilievo, nonché al fine di realizzare un ampio decentramento delle funzioni e della responsabilità nella conduzione delle sedi periferiche dell'Amministrazione penitenziaria, adeguando di conseguenza le strutture del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per provvedere, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, nonché di quelli concernenti la riorganizzazione e razionalizzazione degli uffici della amministrazione dello Stato di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) all'ampliamento delle dotazioni organiche dell'Amministrazione penitenziaria, in misura non superiore ad un terzo dell'attuale consistenza, e all'adeguamento dei profili professionali del personale che vi opera in relazione alla esigenza di assicurare la più efficace realizzazione dei fini istituzionali;

b) all'istituzione di un ruolo direttivo ordinario della polizia penitenziaria con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato;

c) all'armonizzazione delle norme contenute nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i principi stabiliti alle lettere precedenti;

d) alla riapertura dei termini previsti dall'articolo 25, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disiolto Corpo degli agenti di custodia, ovvero alla loro ricollocazione professionale.

2. Il Governo è delegato altresì ad emanare, nel termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che preveda l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel Corpo di polizia penitenziaria, al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori del medesimo Corpo in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media di secondo grado. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale del Corpo di polizia penitenziaria, al fine di conseguire omogeneità di disciplina con il personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della Polizia di Stato e fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, nell'esercizio della delega saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere requisiti e modalità di accesso al ruolo mediante il superamento di un concorso per titoli ed esami e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore ad un anno;

b) prevedere la dotazione organica comunque non superiore a duecento unità, l'articolazione in qualifiche, le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili professionali del direttore d'istituto penitenziario;

c) prevedere modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei limiti d'età solo per esigenze di servizio; sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;

d) prevedere eventuali disposizioni transitorie.

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorsi quaranta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i decreti possono comunque essere emanati.

4. L'Amministrazione penitenziaria può avvalersi, fino ad integrale copertura dei posti, di professionisti psicologi di particolare qualificazione, conferendo loro incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, corrispondendo a tale personale la retribuzione da stabilire con decreto del Ministro di grazia e giustizia, comunque non superiore a quella linda spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 80 miliardi per l'anno 2000 e in lire 90 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

Al comma 1, sopprimere le parole: Al fine di consentire.

12. 9. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo deve presentare, affinché sia approvato dalle Camere, un piano organico di ridefinizione dell'amministrazione penitenziaria, ivi compreso l'ampliamento delle dotazioni organiche, che tenga conto dei seguenti criteri:.

12. 7. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: Amministrazione penitenziaria ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: e della giustizia minorile.

12. 19. Tassone, Volontè, Grillo.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: e il riconoscimento, quali uffici di livello dirigenziale degli istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello professionale, ad eccezione di quelli di minor rilievo con le seguenti: e il riconoscimento, quali uffici di livello dirigenziale superiore per i rimanenti.

12. 1. Menia, Gasparri, Ascierto, Migliori, Morselli.

All'articolo 12, primo comma, all'alinea, dopo le parole: delle sedi periferiche dell'amministrazione penitenziaria inserire le seguenti: e della giustizia minorile.

Conseguentemente, dopo le parole: dipartimento dell'amministrazione penitenziaria inserire le seguenti: e dell'ufficio della giustizia minorile.

12. 200. La Commissione.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: sedi periferiche dell'Amministrazione pe-

nitenziaria aggiungere le seguenti: e della direzione dei centri della giustizia minorile e ai direttori degli istituti minorili.

12. 18. Tassone, Volontè, Grillo.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: entro quattro mesi con le seguenti: nel termine di nove mesi.

12. 31. Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: per provvedere fino alla fine dell'alinea con le seguenti: sulla base dei criteri concernenti la riorganizzazione e la razionalizzazione degli uffici della amministrazione dello Stato, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi.

12. 40. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in misura non superiore ad un terzo dell'attuale consistenza.

12. 32. Governo.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: adeguamento aggiungere le seguenti: del numero dei dirigenti e.

12. 2. Menia, Gasparri, Ascierto, Migliori, Morselli.

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: direttivo ordinario aggiungere le seguenti: e dirigenziale.

12. 20. Angeloni, Tassone, Volonté.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con attribuzione ai funzionari direttivi della polizia penitenziaria dell'effettiva gestione della sicurezza

sia in ambito penitenziario che extrapenitenziario nelle attività di traduzioni, piantonamenti e vigilanza presso le aule di giustizia, nonché nella regolare tenuta degli atti giuridici afferenti i detenuti e di ogni attività connessa con quella giudiziaria, in tema di notifiche, tenuta dei registri e quant'altro afferisca agli aspetti di gestione dei fascicoli personali dei detenuti.

Conseguentemente aggiungere la seguente lettera:

b-bis) all'armonizzazione e modifica delle norme del codice penale e di procedura penale e dell'Ordinamento penitenziario che attribuiscono ai direttori penitenziari la cura delle attività succitate, prevedendo che fino all'istituzione dei nuovi funzionari direttivi della polizia penitenziaria le suddette funzioni siano assicurate dagli attuali comandanti di reparto presenti in ogni istituto penitenziario.

12. 3. Menia, Gasparri, Ascierto, Migliori, Morselli.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: mantenendo soltanto ai fini economici, dei diritti acquisiti e non di funzione la precedente equiparazione, ex articolo 40 della stessa legge, con la Polizia di Stato;

12. 5. Menia, Gasparri, Ascierto, Migliori, Morselli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) alla collocazione degli ufficiali del ruolo a esaurimento nelle rispettive istituende qualifiche dei ruoli direttivo e dirigenziale della polizia penitenziaria.

12. 21 Angeloni, Volonté, Tassone.

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: in altri profili, di pari qualifica, dell'amministrazione penitenziaria.

12. 22. Angeloni, Tassone, Volonté.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

12. 42. La Commissione.

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

e) all'integrazione dell'organico e all'adeguamento dei livelli di professionalità del personale amministrativo delle aree educative, sanitarie, amministrativo-contabili, tecniche, della sicurezza e del personale prevedendo l'effettiva realizzazione delle aree medesime in ogni istituto penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di eguale rilevanza.

12. 4. Menia, Gasparri, Ascierto, Migliori, Morselli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

e) e di unificare, ai soli giuridici, gli inquadramenti degli Ufficiali di cui all'articolo 14, commi 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, con decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge 15 dicembre 1990, n. 395, salvaguardando le posizioni giuridiche dei vincitori di concorso.

12. 30. Bonito.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Governo è delegato altresì ad emanare, nel termine di cui al comma 1, un decreto legislativo che preveda l'istituzione di un ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, al quale acceda il personale appartenente al ruolo degli ispettori in possesso del titolo di studio non

inferiore al diploma di scuola media di secondo grado. Ferme restando le dotazioni organiche complessive del personale dell'Amministrazione della Polizia di Stato, al fine di conseguire omogeneità di disciplina con il personale di pari qualifica del corrispondente ruolo nell'Arma dei Carabinieri e nella Guardia di Finanza, e fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, nell'esercizio delle delega saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere requisiti e modalità di accesso al ruolo mediante il superamento di concorso per titoli ed esami e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi;

b) prevedere la dotazione organica comunque non superiore a 1500 unità, l'articolazione in qualifiche, le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le connesse funzioni;

c) prevedere modalità di progressione nel ruolo di permanenza nelle qualifiche, anche con l'innalzamento dei limiti d'età, solo per esigenze di servizio, con l'esclusione d'accesso ai ruoli dirigenziali.

12. 10. Ascierto, Gasparri, Menia.

Sopprimere il comma 2.

***12. 11.** Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Sopprimere il comma 2.

***12. 13.** Fontan.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Governo è impiegato a prevedere, unitamente alle organizzazioni sindacali, l'inserimento all'interno del contratto nazionale di lavoro del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria secondo i seguenti criteri:

a) accesso al ruolo mediante concorso per titoli ed esami;

b) modalità di progressione nei ruoli;

c) norme di carattere economico, previdenziale e retributivo.

12. 12. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 2, all'alinea, primo periodo sostituire le parole da: di titolo di studio, sino alla fine del primo periodo con le seguenti: dei requisiti stabiliti con decreto del ministro di grazia e giustizia.

12. 50. La Commissione.

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

12. 14. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

12. 15. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) Prevedere l'istituzione di un ruolo direttivo speciale ad esaurimento al quale accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori nella qualifica di ispettore superiore che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto almeno cinque anni di comando nei reparti della Polizia penitenziaria. La dotazione di tale ruolo potrà essere in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche del ruolo speciale del Corpo. Il passaggio avverrà mediante la valutazione dei titoli di servizio prevedendo una dotazione organica comunque non superiore alle ducento unità.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 2, lettera c) sopprimere le parole: sono esclusi l'istituzione di ruoli dirigenziali.

12. 23 Angeloni, Tassone, Volontè.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.

12. 41. La Commissione.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Sulle proposte di decreto legislativo è acquisito il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

12. 16. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 3 sopprimere la parola: comunque.

12. 6. Fontan.

Sopprimere il comma 4.

***12. 8.** Fontan.

Sopprimere il comma 4.

***12. 17.** Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 4, dopo le parole: fino ad integrale copertura dei costi aggiungere le seguenti: mediante le ordinarie procedure concorsuali

12. 33. Governo

Al comma 4 dopo le parole: L'Amministrazione penitenziaria aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

12. 24. Giacco, Olivieri.

Al comma 5 sostituire la parola: valutato con la seguente: determinato.

12. 35. Governo.

Al comma 5, sostituire le parole: in lire 90 miliardi con le seguenti: di lire 116.988.295.000

12. 34. Governo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. All'articolo 41, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole: "appartenente ai profili professionale di assistente sociale coordinatore e di educatore coordinatore applicato presso istituti penitenziari, o centri di servizio sociale ad essi collegati, ovvero che abbia prestato servizio per almeno otto anni presso i predetti istituti o centri, in ogni caso limitatamente al periodo di permanenza in tali posizioni e purché comunque in possesso della prescritta anzianità di effettivo servizio senza demerito nella predetta qualifica".

2. All'articolo 41 comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole successive alle seguenti: "si applica la disposizione di cui al comma 3".

12. 02. Romano Carratelli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

All'articolo 41, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole: "appartenente ai profili professionale di assistente sociale coordinatore e di educatore coordinatore applicato presso istituti penitenziari, o centri di servizio sociale ad essi collegati, ovvero che abbia prestato servizio per almeno otto anni

presso i predetti istituti o centri, in ogni caso limitatamente al periodo di permanenza in tali posizioni e purchè comunque in possesso della prescritta anzianità di effettivo servizio senza demerito nella predetta qualifica”.

12. 01. Altea.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. All'articolo 41, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole successive alle seguenti: “si applica la disposizione di cui al comma 3”.

12. 03. Cento.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizione transitoria).

1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 12 della presente legge, resta fermo, per il personale delle qualifiche dirigenziali e direttive dell'Amministrazione Penitenziaria, il trattamento giuridico ed economico già in godimento.

2. Fermo restando che i futuri miglioramenti retributivi del personale delle qualifiche dirigenziali e direttive dell'Amministrazione Penitenziaria, non potranno essere comunque inferiori a quelli stabiliti per il comparto sicurezza, a decorrere dal 1° gennaio 1999 trovano applicazione, nei confronti delle predette qualifiche, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 della presente legge.

12. 06. Abbate, Carotti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
DEL GOVERNO 12. 04.

Sopprimere il comma 1.

0. 12. 04. 1. Boato.

Al comma 1, dopo le parole: della presente legge *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti alle quali lo schema di decreto va inviato entro novanta giorni dalla scadenza.

0. 12. 04. 54. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

0. 12. 04. 2. Boato.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: la dotazione organica di trecento unità *con le seguenti:* la complessiva dotazione organica di duecento unità.

0. 12. 04. 36. Parenti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di trecento unità *con le seguenti:* individuata secondo criteri di oggettività e di necessità.

0. 12. 04. 55. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento *con la seguente:* centocinquanta.

Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.

0. 12. 04. 61. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento *con la seguente:* centocinquanta.

0. 12. 04. 60. Boato.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1999 — N. 506

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecento.

Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.

0. 12. 04. 62. Boato, Parenti

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecento.

0. 12. 04. 3. Boato.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentocinquanta.

Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.

0. 12. 04. 63. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentocinquanta.

0. 12. 04. 4. Boato.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentoottanta.

Conseguentemente, alla lettera b) ridurre in proporzione le unità relative alle qualifiche funzionali.

0. 12. 04. 64. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: così ripartite fino alla fine della lettera.

0. 12. 04. 69. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trecento con la seguente: duecentotottanta.

0. 12. 04. 5. Boato.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

***0. 12. 04. 6.** Boato.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

***0. 12. 04. 37.** Parenti.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

***0. 12. 04. 50.** Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

***0. 12. 04. 7.** Boato.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

***0. 12. 04. 52.** Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.

0. 12. 04. 8. Boato.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole da:, con possibilità di prevedere sino alla fine del numero.

***0. 12. 04. 9.** Boato.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole da:, con possibilità di prevedere sino alla fine del numero.

***0. 12. 04. 38.** Parenti.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola: venticinque con la seguente: dieci.

0. 12. 04. 65. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola: venticinque con la seguente: quindici

0. 12. 04. 66. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola: venticinque con la seguente: venti

0. 12. 04. 67. Boato, Parenti.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole: o, comunque, di almeno un posto.

0. 12. 04. 10. Boato.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2.

0. 12. 04. 11. Boato.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3.

0. 12. 04. 12. Boato.

Al comma 1, lettera c), numero 3, sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: secondo i.

0. 12. 04. 39. Parenti.

Al comma 1, lettera c), numero 3, sopprimere le parole da: avuto riguardo sino alla fine del numero.

0. 12. 04. 49. Parenti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 4.

0. 12. 04. 13. Boato.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 5.

0. 12. 04. 14. Boato.

Al comma 1, lettera c), numero 5, sopprimere le parole da: nonché sino a: primo di esso

0. 12. 04. 40. Parenti.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

0. 12. 04. 15. Boato.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: per particolari funzionalità sino alla fine della lettera con le seguenti: per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni, di collaboratori, nel limite massimo di otto unità, con contratto a tempo determinato, non rinnovabile comunque dopo la cessazione della consiliatura, nel corso del quale saranno posti fuori ruolo, in aspettativa o comando

0. 12. 04. 41. Parenti.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: di pubblici dipendenti fino alla fine della lettera, con le seguenti: e in casi di assoluta e comprovata necessità, di collaboratori, nel limite massimo di dieci unità, assunti con contratto a termine non rinnovabile e della durata massima di dodici mesi, durante i quali detti collaboratori, sono posti, nel caso, in posizioni di fuori ruolo, aspettativa o comando;

0. 12. 04. 56. Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: venti con la seguente: dieci.

0. 12. 04. 16. Boato.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: venti con la seguente: quindici.

0. 12. 04. 17. Boato.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1999 — N. 506

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

0. 12. 04. 18. Boato.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: sia inquadrato sino alla fine del comma con le seguenti: sia assunto, previa domanda degli interessati, nel ruolo del personale del consiglio sulla base di un concorso riservato per titoli ed esami nella misura non superiore al 5 per cento dell'organico complessivo;

0. 12. 04. 42. Parenti.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: in posizione di fuori ruolo, comando o distacco

0. 12. 04. 68. Boato, Parenti.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

***0. 12. 04. 19.** Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

***0. 12. 04. 43.** Parenti.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

***0. 12. 04. 57.** Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

****0. 12. 04. 20.** Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

****0. 12. 04. 44.** Parenti

Al comma 1, lettera g), primo periodo, sostituire le parole: predetto Ministero con la seguente: Ministero di grazia e giustizia.

0. 12. 04. 21. Boato.

Al comma 1, lettera g), primo periodo, sopprimere le parole: in maniera graduale.

0. 12. 04. 22. Boato.

Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.

***0. 12. 04. 23.** Boato.

Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.

***0. 12. 04. 58.** Nardini, Malentacchi, Mantovani.

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

0. 12. 04. 24. Boato.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: la normativa di coordinamento con la legislazione vigente nelle materie oggetto della presente legge nonché.

0. 12. 04. 25. Boato.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del decreto legislativo di cui al presente comma.

0. 12. 04. 26. Boato.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del presente comma.

0. 12. 04. 27. Boato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per